

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per quanto riguarda la separazione della funzione di audit interno e di controllo finanziario ex ante** 1
- Dichiarazioni relative al regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per quanto riguarda la separazione della funzione di audit interno e di controllo finanziario ex ante** 3
- Regolamento (CE) n. 763/2001 della Commissione del 19 aprile 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 764/2001 della Commissione, del 19 aprile 2001, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 2001 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 6
- Regolamento (CE) n. 765/2001 della Commissione, del 19 aprile 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000 7
- Regolamento (CE) n. 766/2001 della Commissione, del 19 aprile 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000 8
- Regolamento (CE) n. 767/2001 della Commissione, del 19 aprile 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000 9
- Regolamento (CE) n. 768/2001 della Commissione, del 19 aprile 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000 10

1

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 769/2001 della Commissione, del 19 aprile 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000	11
Regolamento (CE) n. 770/2001 della Commissione, del 19 aprile 2001, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 555/2001	12
Regolamento (CE) n. 771/2001 della Commissione, del 19 aprile 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	13

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2001/319/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 gennaio 2001, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale** 15

2001/320/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2001, che rende accessibili al pubblico talune categorie di documenti del Consiglio** 29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 762/2001 DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 2001**

**che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee per quanto riguarda la separazione della funzione di audit interno e di controllo
finanziario ex ante**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il cumulo delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante, esercitate dal controllore finanziario a norma dell'articolo 24, quinto comma, seconda frase, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, potrebbe provocare una dispersione delle mansioni, senza peraltro garantire un buon equilibrio tra le due funzioni.
- (2) In attesa della revisione del regolamento finanziario, è opportuno separare se del caso la funzione di audit interno dalle altre funzioni attribuite al controllore finanziario. In conseguenza di tale separazione, il controllore finanziario continuerà ad esercitare le funzioni attuali, compreso il controllo finanziario ex ante, ma esclusa la funzione di audit interno, che sarà di competenza di un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario.

(3) Per quanto concerne più in particolare la Commissione, la consistenza del volume delle transazioni effettuate e la natura delle stesse, in particolare il loro carattere operativo, richiedono la separazione della funzione di revisore interno dalle altre funzioni attribuite al controllore finanziario.

(4) Il revisore interno godrà degli stessi vantaggi e delle stesse prerogative riconosciute al controllore finanziario dall'articolo 24 del regolamento finanziario.

(5) Al fine di accrescere la trasparenza delle operazioni di esecuzione del bilancio, il controllore finanziario e il revisore interno di ciascuna istituzione dovranno redigere una relazione annuale d'attività in cui saranno illustrati i principali insegnamenti da trarre dall'esercizio verificato.

(6) Le funzioni di controllo finanziario ex ante del controllore finanziario e l'indipendenza garantitagli nell'esercizio delle sue funzioni non dovrebbero in alcun modo essere ostacolate dall'applicazione del presente regolamento. Il controllore finanziario dovrebbe essere in grado di esercitare le sue funzioni conformemente all'articolo 24 del regolamento finanziario. La Commissione, per quanto attiene alla sezione III, e le altre istituzioni, per quanto attiene alle rispettive spese proprie, dovrebbero garantire che il controllore finanziario continui a disporre dei mezzi e dell'autonomia necessaria per l'esecuzione dei suoi compiti.

(7) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un'ampia convergenza di opinioni sulla separazione delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante. Pertanto hanno preso atto che, nella fattispecie, non è necessario riunire la commissione di concertazione, prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 328 e GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 294.

⁽²⁾ Parere reso il 5 ottobre 2000. (Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 327 del 17.11.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato come segue:

1) All'articolo 24:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Egli esercita le proprie funzioni conformemente ai principi esposti all'articolo 2 e alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3. Egli presenta alla sua istituzione una relazione in merito a qualunque problema riscontrato per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari. Egli redige una relazione annuale sulle proprie attività.»

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il controllore finanziario effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese e alle entrate e, qualora necessario, sul posto.»

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 24 bis

1. La Commissione designa un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario. Il revisore interno è nominato secondo le stesse modalità previste per la nomina del controllore finanziario e beneficia, nell'esercizio delle sue funzioni, dello stesso diritto di accesso alle informazioni riconosciuto al controllore finanziario e, al fine di garantirne l'indipendenza, delle norme e disposizioni particolari applicabili al medesimo, ai sensi dell'articolo 24, secondo e quarto comma, seconda frase, nonché quinto, sesto, ottavo e nono comma.

L'audit interno comporta, in particolare, la valutazione dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo e la verifica della regolarità delle operazioni. Tale mansione è esercitata conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.

Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

2. La Commissione, sotto l'autorità del suo presidente, adotta tutte le misure necessarie per permettere al revisore interno di esercitare le sue funzioni conformemente al paragrafo 1.

3. Le istituzioni diverse dalla Commissione possono designare, ciascuna, un revisore interno, indipendente dal controllore finanziario, che esercita le sue funzioni conformemente alle condizioni e alle modalità di cui al paragrafo 1. Se non viene designato un revisore interno, il controllore finanziario esercita la funzione di revisore interno conformemente alle condizioni e modalità di cui al paragrafo 1.

4. Il revisore interno presenta una relazione annuale di audit interno alla sua istituzione, in cui si indicano il numero e la natura degli audit effettuati, le raccomandazioni che hanno suscitato e il seguito che è stato riservato alle stesse.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

Dichiarazioni relative al regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per quanto riguarda la separazione della funzione di audit interno e di controllo finanziario ex ante

1. «Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un'ampia convergenza di opinioni sulla separazione delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante. Conformemente al nuovo articolo 24 bis, paragrafo 3, del regolamento finanziario, essi confermano la volontà di attuare internamente la separazione delle funzioni di audit interno e di controllo finanziario ex ante. Essi realizzeranno tale separazione non appena i loro sistemi e le loro procedure di controllo interno saranno pienamente operativi.»
 2. «La Commissione ritiene che l'audit interno debba essere effettuato conformemente alle norme internazionali pertinenti, come previsto dal progetto di modifica del regolamento della Commissione del 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento finanziario, adottato il 15 novembre 2000 e attualmente oggetto di consultazione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, e che debba basarsi su un'analisi dei rischi, come prevede la proposta di revisione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, adottata dalla Commissione il 26 luglio 2000.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 763/2001 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	123,1	
	204	78,7	
	212	63,2	
	999	88,3	
0707 00 05	052	101,1	
	999	101,1	
0709 90 70	052	88,5	
	204	46,2	
	999	67,3	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	75,4	
	204	49,2	
	212	46,0	
	220	57,2	
	600	65,2	
	624	59,3	
	999	58,7	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	93,7	
	400	82,0	
	404	88,8	
	508	80,1	
	512	78,4	
	524	84,0	
	528	92,4	
	720	104,6	
	804	113,9	
	999	90,9	
	0808 20 50	388	80,7
		512	78,1
528		77,4	
999		78,7	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 764/2001 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2001****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 2001 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere

ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;
- b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania;
- c) 70,2432 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 55.

REGOLAMENTO (CE) N. 765/2001 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione di alcuni Stati ACP, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 aprile 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 43 del 14.2.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 766/2001 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 aprile 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 767/2001 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 aprile 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 768/2001 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 aprile 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 35,25 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 769/2001 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2001 ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 aprile 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 94 del 4.4.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 770/2001 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2001
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui
al regolamento (CE) n. 555/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 555/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 aprile 2001 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 555/2001, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 42,75 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 88 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 771/2001 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2001****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 aprile 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	9,50
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	9,00
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	8,25
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	7,50
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	7,25
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	48,25
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	38,00
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2001

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale

(2001/319/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche e a concludere accordi con altri paesi o con organizzazioni internazionali.
- (2) La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.
- (3) La Comunità ha firmato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock transzonali e degli stock ittici altamente migratori⁽¹⁾.
- (4) Alla settima riunione degli Stati costieri e delle altre parti interessate alla futura convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale è stato presentato il testo di un progetto di convenzione.
- (5) Obiettivo della convenzione è garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento durevole delle risorse

alieutiche nella zona della convenzione grazie all'applicazione efficace di quest'ultima.

- (6) I pescatori comunitari esercitano l'attività di pesca sugli stock della zona oggetto della convenzione ed è quindi nell'interesse della Comunità svolgere un ruolo efficace nell'attuazione della convenzione. È pertanto necessario che la Comunità la firmi,

DECIDE:

Articolo 1

La firma della convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale è approvata a nome della Comunità europea, sotto riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare la convenzione, a nome della Comunità, sotto riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

⁽¹⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.

ALLEGATO

CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA NELL'ATLANTICO SUD-ORIENTALE

Le parti contraenti della presente convenzione,

DETERMINATE a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile di tutte le risorse marine vive dell'Atlantico sudorientale, nonché a salvaguardare l'ambiente e gli ecosistemi marini in cui queste risorse vivono;

CONSAPEVOLI dell'urgente e continua necessità di garantire un'efficace conservazione e gestione delle risorse della pesca in alto mare nell'Atlantico sudorientale;

PRENDENDO ATTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e in considerazione dell'accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e del codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995;

RICONOSCENDO l'obbligo degli Stati di cooperare tra di loro per la conservazione e la gestione delle risorse vive nell'Atlantico sudorientale;

IMPEGNATE ad applicare e ad attuare, nella gestione delle risorse della pesca, l'approccio precauzionale conformemente ai principi stabiliti dall'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e conformemente al codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995;

RICONOSCENDO che la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare presuppongono la cooperazione tra gli Stati per il tramite di opportune organizzazioni regionali o subregionali che concordino le misure necessarie per la conservazione di queste risorse;

IMPEGNATE a favore di una pesca responsabile;

PRENDENDO ATTO che gli Stati costieri hanno istituito zone soggette alla giurisdizione nazionale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 ed ai principi generali del diritto internazionale, all'interno delle quali essi esercitano diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse marine vive;

DESIDEROSE di cooperare con gli Stati costieri e con tutti gli altri Stati e organizzazioni realmente interessati alle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale, con l'obiettivo di garantire la compatibilità tra le varie misure di conservazione e di gestione;

TENENDO PRESENTI le considerazioni geografiche ed economiche e le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, e delle relative comunità costiere, a trarre equi benefici dalle risorse marine vive;

INVITANDO gli Stati che non sono parti contraenti della presente convenzione, né che intendono applicare altrimenti le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della presente convenzione, a non autorizzare le navi battenti la loro bandiera a pescare le risorse oggetto della presente convenzione;

CONVINTE che la creazione di un'organizzazione per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale costituisca lo strumento più adatto a conseguire tali obiettivi;

CONSAPEVOLI che il conseguimento dei suddetti obiettivi contribuirà a realizzare un ordine economico giusto ed equo nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo conto in particolare degli interessi e delle esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

vazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995;

Uso dei termini

Ai fini della presente convenzione s'intende per:

a) «Convenzione del 1982»: la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

b) «Accordo del 1995»: l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conser-

c) «Stato costiero»: qualsiasi parte contraente le cui acque soggette alla giurisdizione nazionale sono adiacenti alla zona della convenzione;

d) «Commissione»: la commissione per la pesca nell'Atlantico sudorientale istituita in base all'articolo 5;

- e) «Parte contraente»: ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente convenzione e nei confronti dei quali la convenzione è in vigore;
- f) «Misura di controllo»: qualsiasi decisione o azione adottata dalla Commissione per quanto riguarda l'osservazione, l'ispezione, il rispetto e l'esecuzione della regolamentazione a norma dell'articolo 16;
- g) «Organizzazione per la gestione della pesca»: qualsiasi organizzazione intergovernativa autorizzata ad adottare misure di regolamentazione concernenti le risorse marine vive;
- h) «Pesca»:
- i) l'azione o il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di risorse della pesca;
 - ii) l'avvio di attività che consentono presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere risorse della pesca per qualsiasi finalità, compresa la ricerca scientifica;
 - iii) l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di insediamento del pesce o l'attrezzatura associata, compresi radiofari;
 - iv) ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nella presente definizione, escluse le operazioni di emergenza che riguardano la salute e la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione; oppure
 - v) l'impiego di un aeromobile in relazione alle attività descritte nella presente definizione, esclusi i voli di emergenza che riguardano la salute o la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;
- i) «Entità di pesca»: qualsiasi entità di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo del 1995;
- j) «Peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, incluse le navi madri ed altre imbarcazioni direttamente impegnate in questo tipo di operazioni e le imbarcazioni impegnate nel trasbordo;
- k) «Nave da ricerca alieutica»: qualsiasi imbarcazione impegnata nella pesca, secondo la definizione di cui alla lettera h), per finalità di ricerca scientifica, comprese le navi permanentemente adibite alla ricerca o le imbarcazioni normalmente adibite ad operazioni di pesca commerciale o ad attività di supporto della pesca;
- l) «Risorse della pesca»: i pesci, i molluschi, i crostacei ed altre specie sedentarie nella zona della convenzione, ad eccezione di:
- i) specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione del 1982; e
 - ii) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione del 1982;
- m) «Stato di bandiera»: salvo indicazione contraria,
- i) uno Stato le cui navi sono autorizzate a battere la sua bandiera oppure

- ii) un'organizzazione regionale di integrazione economica all'interno della quale le navi sono autorizzate a battere la bandiera di un suo Stato membro;
- n) «Risorse marine vive»: tutte le componenti vive dei sistemi ecomarini, compresi gli uccelli marini;
- o) «Organizzazione regionale d'integrazione economica»: salvo indicazione contraria, un'organizzazione regionale d'integrazione economica cui tutti gli Stati membri hanno trasferito la competenza per le questioni oggetto della presente convenzione, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per gli Stati membri su tali questioni;
- p) «Trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, delle risorse della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto, senza che i prodotti siano stati registrati allo sbarco in uno Stato di porto.

Articolo 2

Obiettivo

L'obiettivo della presente convenzione è di garantire, mediante l'effettiva applicazione della stessa, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione.

Articolo 3

Principi generali

Nel perseguire l'obiettivo della presente convenzione le parti contraenti provvedono in particolare, se del caso attraverso l'organizzazione, a:

- a) adottare misure basate sulle risultanze scientifiche più attendibili e volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca oggetto della presente convenzione;
- b) applicare l'approccio precauzionale in conformità dell'articolo 7;
- c) applicare le disposizioni della presente convenzione relative alle risorse della pesca tenendo debitamente conto dell'impatto delle operazioni di pesca sulle specie ecologicamente associate, come ad esempio uccelli marini, cetacei, foche e tartarughe marine;
- d) adottare, ove necessario, le misure di conservazione e di gestione per le specie appartenenti al medesimo ecosistema delle risorse della pesca prelevate o associate a queste ovvero dipendenti da queste;
- e) garantire che le pratiche di pesca e le misure di gestione tengano in debita considerazione l'esigenza di ridurre al minimo l'impatto negativo sulle risorse marine vive in generale;
- f) tutelare la diversità biologica dell'ambiente marino.

Articolo 4

Applicazione geografica

Salvo disposizione diversa, la convenzione si applica nella zona della convenzione, che comprende tutte le acque al di là delle acque soggette a giurisdizione nazionale nella zona delimitata da una linea che congiunge i seguenti punti:

— partendo dalla delimitazione esterna delle acque soggette alla giurisdizione nazionale ad un punto situato a 6° di latitudine sud, in direzione ovest lungo il parallelo 6° di latitudine sud fino al meridiano 10° di longitudine ovest e poi in direzione nord lungo tale meridiano fino all'equatore, successivamente in direzione ovest lungo l'equatore fino al meridiano 20° di longitudine ovest, poi in direzione sud lungo tale meridiano fino al parallelo 50° di latitudine sud, successivamente in direzione est lungo tale parallelo fino al meridiano 30° di longitudine est e infine in direzione nord lungo tale meridiano fino alla costa del continente africano.

Articolo 5

L'organizzazione

1. Le parti contraenti decidono di creare e di amministrare l'organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale, in appresso denominata l'organizzazione.

2. L'organizzazione si compone:

- a) della Commissione;
- b) del comitato di applicazione, e del comitato scientifico, quali organismi sussidiari, e qualsiasi altro organismo sussidiario che la Commissione istituisce occasionalmente per assisterla nel conseguimento dell'obiettivo della presente convenzione; e
- c) di un segretariato.

3. L'organizzazione ha personalità giuridica e gode, nel territorio di ciascuna delle parti contraenti, della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dell'obiettivo della presente convenzione. Le immunità e i privilegi di cui godono l'organizzazione ed il suo personale nel territorio di ogni parte contraente sono determinati da un'intesa tra l'organizzazione e la parte contraente in questione.

4. Le lingue ufficiali dell'organizzazione sono l'inglese e il portoghese.

5. L'organizzazione ha sede in Namibia.

Articolo 6

La Commissione

1. Ogni parte contraente è membro della Commissione.

2. Ciascun membro designa un rappresentante in seno alla Commissione che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

3. I compiti della Commissione sono i seguenti:

- a) identificare le esigenze di conservazione e di gestione;
- b) formulare e adottare misure di conservazione e di gestione;
- c) determinare il totale ammissibile di catture e/o i livelli dello sforzo di pesca, tenendo conto della mortalità complessiva per pesca, anche delle specie non bersaglio;

d) determinare in che modo e in che misura partecipare all'attività pesca;

e) sorvegliare la situazione degli stock e raccogliere, analizzare e divulgare le relative informazioni;

f) incoraggiare, promuovere e coordinare, eventualmente mediante accordi, la ricerca scientifica sulle risorse della pesca all'interno della zona della convenzione e nelle acque adiacenti soggette alla giurisdizione nazionale;

g) gestire gli stock sulla base dell'approccio precauzionale stabilito conformemente all'articolo 7;

h) introdurre i meccanismi di cooperazione adeguati per garantire un'efficace attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione;

i) adottare le misure relative al controllo e all'applicazione nella zona della convenzione;

j) mettere a punto le misure per la realizzazione di attività di pesca a finalità scientifica;

k) stabilire le modalità per la raccolta, la presentazione, la verifica e l'utilizzazione dei dati, nonché per l'accesso a questi dati;

l) raccogliere e divulgare dati statistici precisi e completi per poter disporre dei pareri scientifici più attendibili, pur mantenendo la necessaria riservatezza;

m) dirigere il comitato di applicazione e il comitato scientifico, gli altri organismi sussidiari e il segretariato;

n) approvare il bilancio dell'organizzazione; e

o) esercitare tutte le altre attività necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

4. La Commissione adotta il proprio regolamento interno.

5. La Commissione adotta, conformemente al diritto internazionale, le misure necessarie per promuovere il rispetto, da parte delle navi di parti non contraenti della presente convenzione, delle misure da essa stabilite.

6. Nel formulare le proprie decisioni, la Commissione tiene pienamente conto delle raccomandazioni e dei pareri del comitato di applicazione e del comitato scientifico, ed in particolare dell'unità biologica e delle altre caratteristiche biologiche degli stock.

7. La Commissione pubblica le proprie misure di conservazione, di gestione e di controllo in vigore e, nella misura del possibile, tiene un registro delle altre misure di conservazione e di gestione in vigore nella zona della convenzione.

8. Le misure di cui al paragrafo 3 possono riguardare i seguenti aspetti:

a) il quantitativo di ogni specie che può essere catturato;

b) le zone e i periodi in cui la pesca può aver luogo;

- c) la taglia e il sesso delle varie specie catturabili;
- d) l'attrezzo da pesca e la tecnologia da utilizzare;
- e) il livello dello sforzo di pesca, compreso il numero di navi da utilizzare, il tipo e le dimensioni;
- f) la designazione di regioni e sottoregioni;
- g) altre misure di disciplina della pesca, con l'obiettivo di proteggere determinate specie; e
- h) altre misure che la Commissione ritiene necessarie per conseguire l'obiettivo della presente convenzione.

9. Le misure di conservazione, di gestione e di controllo adottate dalla Commissione in base alla presente convenzione prendono effetto conformemente all'articolo 23.

10. In considerazione degli articoli 116-119 della convenzione del 1982, la Commissione può attirare l'attenzione di uno Stato o di un'entità di pesca che non è parte contraente della presente convenzione su qualsiasi attività che, a suo parere, comprometta il conseguimento dell'obiettivo della presente convenzione.

11. La Commissione attira l'attenzione di tutte le parti contraenti su qualsiasi attività che a suo avviso comprometta:

- a) la realizzazione, da parte loro, dell'obiettivo della presente convenzione oppure il rispetto degli obblighi previsti dalla stessa; oppure
- b) il rispetto, da parte loro, degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

12. La Commissione tiene conto delle misure stabilite da altre organizzazioni che riguardano le risorse marine vive nella zona della convenzione e si adopera per garantire la compatibilità con tali misure, fermo restando l'obiettivo della presente convenzione.

13. Se la Commissione constata che una parte contraente ha smesso di partecipare alle attività dell'organizzazione, essa si consulta con la parte contraente interessata e può adottare le decisioni ritenute opportune.

Articolo 7

Applicazione dell'approccio precauzionale

1. La Commissione applica in generale l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse della pesca, nell'intento di proteggere tali risorse e di preservare l'ambiente marino.

2. La Commissione usa maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può venire invocata come giustificazione per rinviare o non intraprendere misure di conservazione e di gestione.

3. Nell'attuare il presente articolo, la Commissione prende conoscenza delle migliori prassi internazionali per quanto riguarda l'applicazione dell'approccio precauzionale, compreso

l'allegato II dell'accordo del 1995 e il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile del 1995.

Articolo 8

Riunioni della Commissione

1. La Commissione tiene regolarmente una riunione annuale, nonché eventuali altre riunioni ritenute necessarie.

2. La prima riunione della Commissione ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, a condizione che tra la parti contraenti figurino per lo meno due Stati che esercitano attività di pesca nella zona della convenzione. La prima riunione viene comunque tenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della convenzione. Il governo della Namibia consulta le parti contraenti in merito alla data della prima riunione della Commissione. L'ordine del giorno provvisorio è comunicato ad ogni firmatario e ad ogni parte contraente almeno un mese prima della data della riunione.

3. Durante la prima riunione della Commissione sono discussi in via prioritaria, tra l'altro, i costi relativi all'applicazione dell'allegato da parte del segretariato e le misure necessarie affinché la Commissione possa svolgere le funzioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 3, lettere k) e l).

4. La prima riunione della Commissione si svolge presso la sede dell'organizzazione. Anche le riunioni successive vengono tenute presso tale sede, salvo decisione contraria della Commissione.

5. La Commissione elegge tra i rappresentanti delle parti contraenti un presidente e un vicepresidente, ciascuno dei quali rimane in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta per un ulteriore biennio. Il primo presidente viene eletto alla prima riunione della Commissione per un periodo iniziale di tre anni. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa parte contraente.

6. La Commissione adotta le norme relative alla partecipazione, in veste di osservatori, di rappresentanti di parti non contraenti della presente convenzione.

7. La Commissione adotta le norme relative alla partecipazione, in veste di osservatori, di rappresentanti di organizzazioni intergovernative.

8. I rappresentanti di organizzazioni non governative interessate agli stock che si trovano nella zona della convenzione debbono poter avere la possibilità di partecipare, in veste di osservatori, alle riunioni della organizzazione, secondo le norme stabilite dalla Commissione.

9. La Commissione adotta le norme relative a tale partecipazione e garantisce la necessaria trasparenza per quanto riguarda le attività dell'organizzazione. Tali norme non possono essere ingiustamente restrittive e garantiscono un accesso tempestivo, agli archivi e alle relazioni dell'organizzazione, subordinatamente alle norme relative a tale accesso a questi dati. La Commissione adotta quanto prima le norme in questione.

10. Le parti contraenti possono decidere, all'unanimità, di invitare rappresentanti di parti non contraenti della presente convenzione e di organizzazioni intergovernative a partecipare, in veste di osservatori, in attesa che la Commissione adotti le norme relative a tale partecipazione.

Articolo 9

Il comitato di applicazione

1. Ciascuna parte contraente designa un rappresentante in seno al comitato d'applicazione che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

2. Salvo decisione contraria della Commissione, i compiti del comitato di applicazione consistono nel fornire alla Commissione informazioni, pareri e raccomandazioni sull'attuazione e sul rispetto delle misure di conservazione e di gestione.

3. Nell'espletamento dei suoi compiti, il comitato di applicazione svolge le attività indicate dalla Commissione e provvede a:

- a) coordinare le attività di applicazione intraprese dall'organizzazione o per suo conto;
- b) coordinare, con il comitato scientifico, le questioni di interesse comune; e
- c) svolgere eventuali altri compiti indicati dalla Commissione.

4. Il comitato di applicazione si riunisce ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario.

5. Il comitato di applicazione adotta e, se necessario, modifica il proprio regolamento interno per quanto concerne lo svolgimento delle sue riunioni e l'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento e le relative modifiche devono essere approvati dalla Commissione. Il regolamento disciplina anche le modalità di presentazione delle relazioni di minoranza.

6. Il comitato di applicazione può istituire, con l'approvazione della Commissione, gli organismi ausiliari ritenuti necessari per l'adempimento delle proprie funzioni.

Articolo 10

Il comitato scientifico

1. Ogni parte contraente designa un rappresentante in seno al comitato scientifico, che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

2. Il comitato scientifico può chiedere il parere di altri esperti, secondo le esigenze dei singoli casi concreti.

3. Compito del comitato scientifico è quello di fornire alla Commissione pareri scientifici e raccomandazioni per la definizione delle misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca oggetto della presente convenzione. Esso favorisce inoltre e promuove la collaborazione nel settore della ricerca

scientifico, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza delle risorse marine vive della zona della convenzione.

4. Nell'espletare le proprie funzioni il comitato scientifico svolge le attività indicate dalla Commissione e provvede a:

- a) fornire consulenza e cooperazione e promuovere la raccolta, l'esame e lo scambio di informazioni sulle risorse marine vive nella zona della convenzione;
- b) stabilire i criteri e i metodi per definire le misure di conservazione e di gestione;
- c) valutare la situazione e le tendenze delle popolazioni delle risorse marine vive;
- d) analizzare i dati sugli effetti diretti e indiretti della pesca e di altre attività umane sulle popolazioni delle risorse della pesca;
- e) valutare i possibili effetti delle modifiche proposte riguardo ai metodi o al livello di sfruttamento e delle misure di conservazione e di gestione proposte;
- f) trasmettere alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, relazioni e raccomandazioni in merito alle misure di conservazione e di gestione e alla ricerca.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il comitato scientifico tiene conto dei lavori di altre organizzazioni per la gestione della pesca, nonché di altri organismi tecnici e scientifici.

6. La prima riunione del comitato scientifico viene tenuta entro tre mesi dalla prima riunione della Commissione.

7. Il comitato scientifico adotta e, se necessario, modifica il proprio regolamento interno per quanto concerne lo svolgimento delle sue riunioni e l'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento e le relative modifiche debbono essere approvati dalla Commissione. Il regolamento disciplina anche le modalità di presentazione di relazioni di minoranza.

8. Il comitato scientifico può istituire, con l'approvazione della Commissione, gli organismi ausiliari ritenuti necessari per l'adempimento delle proprie funzioni.

Articolo 11

Il segretariato

1. La Commissione nomina un segretario esecutivo, secondo le procedure, modalità e condizioni stabilite dalla Commissione stessa.

2. Il segretario esecutivo rimane in carica per quattro anni e può essere riconfermato per un altro quadriennio.

3. La Commissione autorizza l'assunzione del personale necessario per il segretariato e il segretario esecutivo nomina, dirige e controlla detto personale secondo le norme e procedure stabilite dalla Commissione.

4. Il segretario esecutivo e il segretariato esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla Commissione.

Articolo 12

Finanziamento e bilancio

1. Nella riunione annuale, la Commissione approva il bilancio dell'organizzazione. Nello stabilire l'entità di tale bilancio, la Commissione tiene in debita considerazione i principi dell'efficacia rispetto ai costi.

2. Il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo dell'organizzazione viene elaborato dal segretario esecutivo e presentato alle parti contraenti almeno 60 giorni prima della riunione annuale della Commissione.

3. Ogni parte contraente contribuisce al bilancio. Tale contributo di ogni parte contraente è composto di due elementi: un contributo di base identico per tutti e un contributo calcolato sulle catture totali, nella zona della convenzione, delle specie oggetto della convenzione. La Commissione stabilisce e modifica all'unanimità la proporzione in cui si applicano questi due contributi, tenendo conto della situazione economica di ogni parte contraente. Per le parti contraenti il cui territorio confina con la zona della convenzione occorre tener conto della situazione economica di tale territorio.

4. Per i primi tre anni successivi all'entrata in vigore della convenzione, oppure per un periodo più breve deciso dalla Commissione, ogni parte contraente contribuisce in pari misura.

5. La Commissione può chiedere e accettare contributi finanziari e altre forme di aiuto da organizzazioni, individui ed altre fonti per le finalità legate all'espletamento delle sue funzioni.

6. Le attività finanziarie dell'organizzazione, compresa la percentuale dei contributi di cui al precedente paragrafo 3, si svolgono in conformità del regolamento finanziario adottato dalla Commissione e sono sottoposte ad un controllo annuale effettuato da revisori indipendenti nominati dalla Commissione.

7. Ogni parte contraente paga le proprie spese di partecipazione alle riunioni degli organismi dell'organizzazione.

8. Salvo decisione diversa della Commissione, una parte contraente che registri, per il pagamento dei suoi contributi all'organizzazione, un ritardo superiore a due anni:

- a) non partecipa al processo decisionale della Commissione, e
- b) non può notificare la mancata accettazione delle misure adottate dalla Commissione fino al momento in cui avrà versato tutti i contributi dovuti all'organizzazione.

Articolo 13

Obblighi delle parti contraenti

1. Per quanto concerne le sue attività nella zona della convenzione, ogni parte contraente:

- a) raccoglie e scambia i dati statistici, scientifici e tecnici relativi alle risorse della pesca oggetto della presente convenzione;

b) si assicura che i dati raccolti siano sufficientemente precisi da agevolare la valutazione dell'effettiva situazione degli stock e vengano forniti tempestivamente secondo le esigenze della Commissione;

c) adotta i provvedimenti necessari per verificare l'esattezza di questi dati;

d) fornisce annualmente all'organizzazione i dati statistici, biologici e di altro tipo e tutte le informazioni richieste dalla Commissione;

e) fornisce all'organizzazione, secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Commissione, le informazioni relative alle proprie attività di pesca, comprese le zone di pesca e i pescherecci, per agevolare la compilazione di statistiche di cattura e di sforzo attendibili;

f) comunica alla Commissione, secondo le scadenze da questa definite, le informazioni sulle disposizioni prese per attuare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

2. Ciascuno Stato costiero fornisce all'organizzazione i dati richiesti conformemente al paragrafo 1 sulle attività svolte nella zona soggetta alla giurisdizione nazionale per quanto riguarda gli stock transzonali delle risorse della pesca.

3. Ciascuna parte contraente attua rapidamente la presente convenzione e le misure di conservazione, di gestione e di altra natura stabilite dalla Commissione.

4. Ciascuna parte contraente adotta le opportune misure, conformemente ai provvedimenti adottati dalla Commissione e al diritto internazionale, per garantire l'efficacia delle misure adottate dalla Commissione.

5. Ciascuna parte contraente trasmette alla Commissione un resoconto annuo delle misure di attuazione adottate conformemente al presente articolo, comprese le eventuali sanzioni applicate in caso di violazioni.

6. a) Fatta salva la responsabilità principale dello Stato di bandiera, ciascuna parte contraente provvede, nella misura del possibile, ad adottare misure o a cooperare nell'intento di garantire che i suoi pescherecci nella zona della convenzione e la propria industria della pesca si conformino alle disposizioni della presente convenzione. Ciascuna parte contraente informa regolarmente la Commissione delle misure adottate a tal fine.

b) Le possibilità di pesca concesse dalla Commissione ad una parte contraente possono essere esercitate esclusivamente dalle navi battenti la bandiera di tale parte contraente.

7. Ogni Stato costiero informa regolarmente l'organizzazione delle misure da esso adottate relativamente alle risorse della pesca nelle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale e che sono adiacenti alla zona della convenzione.

8. Ciascuna parte contraente si impegna ad adempiere in buona fede agli obblighi assunti nell'ambito della presente convenzione e ad esercitare i diritti riconosciuti dalla presente convenzione in modo tale da non costituire abuso di diritto.

Articolo 14

Obblighi dello stato di bandiera

1. Ciascuna parte contraente adotta i provvedimenti necessari volti a garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera rispettino le misure di conservazione, di gestione e di controllo adottate dalla Commissione e non esercitino attività che ne possano pregiudicare l'efficacia.

2. Ciascuna parte contraente autorizza l'utilizzazione di navi battenti la propria bandiera per la pesca nella zona della convenzione solamente qualora sia in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali pescherecci, in applicazione della presente convenzione.

3. Ogni parte contraente adotta, nei confronti delle navi battenti la sua bandiera, i provvedimenti necessari che devono essere conformi e dare attuazione alle misure adottate dalla Commissione e devono tener conto delle pratiche internazionali esistenti. Questi provvedimenti comprendono, tra l'altro:

- a) misure intese a garantire che uno Stato di bandiera investighi immediatamente e riferisca in modo dettagliato sui provvedimenti adottati a seguito di una presunta violazione, da parte di una nave battente la sua bandiera, delle misure adottate dalla Commissione;
- b) il controllo di queste navi nella zona della convenzione mediante l'autorizzazione di pesca;
- c) la creazione di un registro nazionale di navi da pesca autorizzate ad operare nella zona della convenzione e la comunicazione alla Commissione di tali informazioni su base regolare;
- d) disposizioni relative alla marcatura, ai fini dell'identificazione, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;
- e) disposizioni relative alla registrazione e alla comunicazione tempestiva della posizione delle navi, delle catture di specie bersaglio e non bersaglio, delle catture sbarcate e trasbordate, nonché dello sforzo di pesca e degli altri dati necessari;
- f) la disciplina dei trasbordi per evitare che non venga compromessa l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione;
- g) misure volte a consentire l'accesso di osservatori di altre parti contraenti, affinché possano svolgere i compiti autorizzati dalla Commissione; e
- h) misure che comportino l'obbligo di utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci autorizzato dalla Commissione.

4. Ogni parte contraente si assicura che le navi battenti la sua bandiera non compromettano le misure stabilite dalla Commissione mediante operazioni di pesca non autorizzate nelle zone adiacenti alla zona della convenzione su stock che vivono nella zona della convenzione e nelle zone adiacenti.

Articolo 15

Obblighi dello stato del porto e misure da esso adottate

1. Le misure adottate dallo Stato del porto conformemente alla presente convenzione debbono tener conto del diritto e del dovere di tale Stato di prendere provvedimenti, in conformità del diritto internazionale, volti a promuovere l'efficacia delle misure subregionali, regionali e globali di conservazione e di gestione.

2. Conformemente alle misure stabilite dalla Commissione, ogni parte contraente controlla, tra l'altro, i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci, qualora tali pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo.

3. Conformemente alle misure stabilite dalla Commissione, ogni parte contraente adotta regolamenti conformi al diritto internazionale, intesi a vietare gli sbarchi e i trasbordi di navi battenti la bandiera di parti non contraenti qualora sia stato appurato che la cattura di uno stock oggetto della presente convenzione è avvenuta in modo da pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione di gestione adottate dalla Commissione.

4. Qualora lo Stato del porto ritenga che la nave di una parte contraente abbia commesso una violazione delle misure di conservazione, di gestione e di controllo adottate dalla Commissione, esso provvede a segnalarlo allo Stato di bandiera interessato e, se del caso, alla Commissione, fornendo loro l'intera documentazione relativa a tale violazione, compresi eventuali risultati delle ispezioni. In questi casi lo Stato di bandiera comunica in modo dettagliato alla Commissione i provvedimenti adottati a proposito.

5. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio, da parte degli Stati, della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio, in conformità del diritto internazionale.

6. Tutte le misure adottate a norma del presente articolo devono essere conformi al diritto internazionale.

Articolo 16

Osservazione, ispezione, rispetto ed esecuzione

1. Le parti contraenti creano, mediante la Commissione, un sistema di osservazione, ispezione, rispetto ed esecuzione della regolamentazione, in appresso denominato «sistema», nell'intento di rafforzare l'effettivo esercizio delle responsabilità di Stato di bandiera che incombono alle parti contraenti per i pescherecci e le navi da ricerca alieutica che battono la loro bandiera nella zona della convenzione. L'obiettivo principale del sistema è di garantire che le parti contraenti adempiano con efficacia agli obblighi loro imposti dalla convenzione e, se del caso, dall'accordo del 1995, assicurando così il rispetto delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla Commissione.

2. Nell'istituire il sistema la Commissione si basa, tra l'altro, sui seguenti principi:

- a) la necessità di promuovere la cooperazione tra le parti contraenti per garantire un'efficace attuazione del sistema;

- b) la necessità di un sistema imparziale e non discriminatorio;
- c) la verifica del rispetto delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla Commissione; e
- d) un rapido intervento in caso di violazioni segnalate delle misure stabilite dalla Commissione.

3. In applicazione di questi principi, il sistema deve comprendere tra l'altro i seguenti elementi:

- a) misure di controllo, compresa l'autorizzazione di pesca per le navi, la marcatura delle navi e degli attrezzi da pesca, la registrazione delle attività di pesca, la segnalazione in tempo quasi reale degli spostamenti della nave e delle sue attività, ad esempio mediante sorveglianza via satellite;
- b) un programma di ispezione su base reciproca, sia in mare che in porto, comprese le procedure di imbarco e di ispezione delle navi;
- c) un programma di osservatori basato su norme comuni per lo svolgimento delle attività di osservazione comprese, tra l'altro, le modalità per l'invio di osservatori di una parte contraente a bordo di navi battenti bandiera di un'altra parte contraente, con l'accordo di quest'ultima; un livello adeguato di osservazione dei vari tipi e delle varie stazze di pescherecci e misure relative alla segnalazione, da parte degli osservatori, di informazioni concernenti presunte violazioni delle misure di conservazione e di gestione, che tengano conto della necessità di garantire la sicurezza degli osservatori;
- d) procedure per perseguire le violazioni rilevate nell'ambito del sistema, comprese le modalità di indagine, le procedure di segnalazione, la notifica delle procedure e sanzioni e altri provvedimenti esecutivi.

4. Il sistema è multilaterale e a carattere integrato.

5. Per rafforzare l'effettivo esercizio delle responsabilità di Stato membro che incombono alle parti contraenti per i pescherecci e le navi da ricerca alieutica battenti la loro bandiera nella zona della convenzione le modalità provvisorie di cui all'allegato, che costituisce parte integrante della convenzione, si applicano sin dall'entrata in vigore della convenzione e restano d'applicazione fino alla creazione del sistema o fin quando la Commissione deciderà altrimenti.

6. Se entro due anni dall'entrata in vigore della convenzione la Commissione non avrà introdotto il sistema, qualsiasi parte contraente potrà chiedere a quest'ultima di considerare con urgenza la possibile adozione di procedure di imbarco e di ispezione, nell'intento di rafforzare l'effettivo espletamento degli obblighi delle parti contraenti previsti dalla presente convenzione e, se del caso, dall'accordo del 1995. Una riunione speciale della Commissione può essere indetta a tal fine.

Articolo 17

Processo decisionale

1. Le decisioni della Commissione su questioni di primaria importanza sono prese all'unanimità dalle parti contraenti

presenti, come pure le decisioni in merito alla definizione di questioni di primaria importanza.

2. Le decisioni su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono prese a maggioranza semplice dalle parti contraenti presenti e votanti.

3. Nelle votazioni relative alle decisioni che rientrano nell'ambito della presente convenzione, un'organizzazione regionale di integrazione economica dispone di un solo voto.

Articolo 18

Cooperazione con altre organizzazioni

1. L'organizzazione collabora se del caso, per le questioni di interesse reciproco, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e con altri organismi e organizzazioni specializzati.

2. L'organizzazione si adopera per sviluppare efficaci rapporti di collaborazione con altre organizzazioni intergovernative che possano contribuire ai suoi lavori e che sono interessate a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine vive nella zona della convenzione.

3. La Commissione può concludere eventuali accordi con le organizzazioni di cui al presente articolo e, a seconda dei casi, con altre organizzazioni. La Commissione può invitare dette organizzazioni ad inviare osservatori alle sue riunioni o alle riunioni degli organismi ausiliari dell'organizzazione.

4. Nell'applicare gli articoli 2 e 3 della presente convenzione alle risorse della pesca, l'organizzazione collabora con le altre organizzazioni competenti per la gestione della pesca e tiene conto delle loro misure di conservazione e di gestione applicabili nella regione.

Articolo 19

Compatibilità delle misure di conservazione e di gestione

1. Le parti contraenti riconoscono la necessità di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione adottate per gli stock ittici transzonali in alto mare e nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale. A tal fine le parti contraenti sono tenute a cooperare allo scopo di adottare misure compatibili riguardo a tali stock qualora questi si trovino nella zona della convenzione e nelle zone soggette alla giurisdizione di qualsiasi delle parti contraenti. La parte contraente interessata e la Commissione provvedono di conseguenza a promuovere la compatibilità di queste misure, che dev'essere garantita in modo tale da non compromettere le misure stabilite conformemente agli articoli 61 e 119 della convenzione del 1982.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati costieri e la Commissione mettono a punto e concordano le norme per la trasmissione e lo scambio di dati sulla pesca degli stock interessati, nonché dei dati statistici sulla situazione degli stock.

3. Ciascuna parte contraente informa la Commissione delle misure e decisioni da essa adottate conformemente al presente articolo.

Articolo 20

Possibilità di pesca

1. Nel determinare la natura e portata dei diritti di partecipazione alle possibilità di pesca la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) lo stato delle risorse della pesca, compresi gli altri organismi marini vivi, e l'attuale livello dello sforzo di pesca, in considerazione del parere e delle raccomandazioni del comitato scientifico;
- b) i rispettivi interessi, i metodi e le pratiche di pesca vecchi e nuovi, comprese le catture, nella zona della convenzione;
- c) lo stadio di sviluppo delle attività di pesca;
- d) gli interessi degli Stati in via di sviluppo nelle cui zone di giurisdizione nazionale si trovano gli stock;
- e) il contributo alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca nella zona della convenzione compresa la trasmissione di informazioni, la ricerca e le iniziative volte a creare meccanismi di cooperazione per un'effettiva attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione;
- f) il contributo ad attività di pesca nuove o a carattere sperimentale, tenendo conto dei principi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 6 dell'accordo del 1995;
- g) le esigenze delle comunità costiere di pescatori che dipendono principalmente dalla pesca degli stock dell'Atlantico sudorientale;
- h) le esigenze degli Stati costieri le cui economie sono estremamente dipendenti dallo sfruttamento delle risorse della pesca.

2. Nell'applicare le disposizioni del paragrafo 1 la Commissione può, tra l'altro:

- a) stabilire quote annue o limitazioni dello sforzo di pesca per le parti contraenti;
- b) assegnare quantitativi di cattura a fini sperimentali e scientifici;
- c) riservare, se del caso, possibilità di pesca per le parti non contraenti.

3. La Commissione riesamina, secondo modalità concordate, la ripartizione dei contingenti, le limitazioni dello sforzo e la partecipazione alle possibilità di pesca delle parti contraenti tenendo conto delle informazioni, dei pareri e delle raccomandazioni relative all'attuazione e al rispetto delle misure di conservazione e di gestione.

Articolo 21

Riconoscimento delle particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo della regione

1. Le parti contraenti riconoscono pienamente le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo della regione in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e di sviluppo di tali risorse.

2. Nell'adempimento del loro dovere di cooperare ai fini dell'adozione di misure di conservazione e di gestione per gli stock oggetto della presente convenzione, le parti contraenti tengono in considerazione le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo, segnatamente:

- a) la vulnerabilità degli Stati in via di sviluppo della regione che dipendono dallo sfruttamento delle risorse marine vive, anche per soddisfare i bisogni alimentari delle loro popolazioni o di una parte di queste;
- b) l'esigenza di evitare impatti negativi e assicurare l'accesso alla pesca ai pescatori che praticano la pesca di sussistenza, su piccola scala o artigianale e alle donne occupate in attività collegate alla pesca;
- c) l'esigenza di assicurare che tali misure non abbiano l'effetto di trasferire sugli Stati in via di sviluppo della regione, direttamente o indirettamente, un onere sproporzionato dell'azione di conservazione.

3. Le parti contraenti cooperano, mediante la Commissione o tramite altre organizzazioni subregionali o regionali impegnate nella gestione delle risorse della pesca, al fine di:

- a) potenziare la capacità degli Stati in via di sviluppo della regione di conservare e gestire le risorse della pesca oggetto della presente convenzione e di sviluppare una propria attività di pesca di tali risorse;
- b) assistere gli Stati in via di sviluppo della regione che potrebbero essere interessati alle risorse della pesca per metterli in grado di partecipare alla cattura di tali risorse, favorendone l'accesso conformemente alla presente convenzione.

4. La cooperazione con gli Stati in via di sviluppo ai fini enunciati nel presente articolo comprende l'assistenza finanziaria, l'assistenza in materia di valorizzazione delle risorse umane, l'assistenza tecnica, il trasferimento di tecnologia e le attività specificatamente finalizzate a:

- a) una migliore conservazione e gestione delle risorse della pesca oggetto della presente convenzione attraverso la raccolta, la comunicazione, la verifica, lo scambio e l'analisi di dati sulla pesca ed informazioni collegate;
- b) la valutazione degli stock e la ricerca scientifica; e
- c) il monitoraggio, il controllo, la sorveglianza, il rispetto e l'esecuzione delle misure, compresa la formazione e la valorizzazione a livello locale, la messa a punto e il finanziamento di programmi regionali e nazionali di osservatori e l'accesso alle tecnologie e alle attrezzature.

Articolo 22

Stati non parte della presente convenzione

1. Le parti contraenti invitano, direttamente o per il tramite della Commissione, le parti non contraenti della presente convenzione le cui navi pescano nella zona della convenzione a collaborare pienamente con l'organizzazione diventando parte della convenzione oppure accettando di applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, al fine di garantire che tali misure siano estese a tutte le attività di pesca nella zona della convenzione. Tali parti non contraenti della convenzione beneficiano della partecipazione all'attività di pesca in misura proporzionale al loro impegno a rispettare le misure di conservazione e di gestione relative agli stock interessati.

2. Le parti contraenti possono scambiarsi informazioni, tra di loro o per il tramite della Commissione, e informano la Commissione sulle attività dei pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della presente convenzione che svolgono operazioni di pesca nella zona della convenzione, nonché sulle eventuali iniziative adottate riguardo alle attività di pesca di parti non contraenti. La Commissione trasmette le informazioni su queste attività ad altre organizzazioni regionali o subregionali competenti.

3. Le parti contraenti adottano, direttamente o per il tramite della Commissione, i provvedimenti compatibili con il diritto internazionale che ritengono necessari e adeguati per scoraggiare le attività di pesca di navi di parti non contraenti che pregiudicano l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

4. Le parti contraenti invitano, individualmente o congiuntamente, le entità di pesca i cui pescherecci operano nella zona della convenzione a cooperare pienamente con l'organizzazione nell'attuare le misure di conservazione e di gestione, per far sì che tali misure vengano de facto applicate, nella misura del possibile, a tutte le attività di pesca nella zona della convenzione. Le entità di pesca considerate beneficiano della partecipazione alle attività di pesca in misura proporzionale al loro impegno a rispettare le misure di conservazione e di gestione relative agli stock considerati.

La Commissione può invitare parti non contraenti della presente convenzione ad inviare osservatori alle sue riunioni, oppure alle riunioni degli organismi ausiliari dell'organizzazione.

Articolo 23

Applicazione

1. Le misure di conservazione e di gestione, nonché le misure di controllo adottate dalla Commissione diventano vincolanti per le parti contraenti secondo le seguenti modalità:

- a) Il segretario esecutivo notifica rapidamente, per iscritto, a tutte le parti contraenti ognuna di queste misure adottate dalla Commissione.
- b) La misura diventa vincolante per tutte le parti contraenti sessanta giorni dopo la notifica del segretario dell'avvenuta adozione della misura da parte della Commissione, in applicazione della lettera a), tranne qualora la misura specifichi altrimenti.
- c) Se una parte contraente notifica alla Commissione, entro i sessanta giorni successivi alla notifica di cui alla lettera a), di non poter accettare la misura, quest'ultima non ha, nella misura indicata, carattere vincolante per la parte contraente che ha effettuato la notifica; essa resta tuttavia vincolante per tutte le altre parti contraenti, salvo decisione contraria della Commissione.
- d) La parte contraente che trasmette una notifica di cui alla lettera c) fornisce, al tempo stesso, una motivazione scritta della notifica e, se del caso, proposte per misure alternative che intende attuare. Nella motivazione dev'essere indicato, tra l'altro, se il motivo della notifica è uno dei seguenti:
 - i) la parte contraente ritiene la misura non compatibile con le disposizioni della convenzione;
 - ii) la parte contraente non è in grado di applicare praticamente la misura;
 - iii) la misura discrimina, per la forma o il contenuto, la parte contraente; oppure
 - iv) sussistono altre circostanze speciali.
- e) Il segretario esecutivo trasmette rapidamente a tutte le parti contraenti informazioni dettagliate su qualsiasi notifica e motivazione ricevuta conformemente alle lettere c) e d).
- f) Qualora una parte contraente faccia ricorso alla procedura di cui alle lettere c) e d), la Commissione si riunisce, su richiesta di qualsiasi altra parte contraente, per riesaminare la misura. Durante tale riunione e nei trenta giorni successivi, ciascuna parte contraente ha il diritto di notificare alla Commissione di non poter più accettare la misura e in tal caso non è più vincolata dalla stessa.
- g) In attesa delle conclusioni della riunione di riesame convocata conformemente alla lettera f), ciascuna parte contraente può chiedere ad un collegio di esperti appositamente istituito a norma dell'articolo 24 di formulare raccomandazioni su eventuali misure temporanee, a seguito dell'avvio delle procedure di cui alle lettere c) e d), che possono risultare necessarie rispetto alla misura da riesaminare. Fatto salvo il paragrafo 3, tali misure temporanee sono vincolanti per tutte le parti contraenti (tranne quelle che, in applicazione delle lettere c) e d), hanno segnalato di non poter accettare la misura) qualora queste concordino nel ritenere che la sopravvivenza a lungo termine degli stock oggetto della convenzione potrebbe essere compromessa in mancanza di tali misure.

2. Ciascuna parte contraente che ricorre alla procedura di cui al paragrafo 1 può ritirare, in qualsiasi momento, la notifica di mancata accettazione; in tal caso essa è vincolata dalla misura con effetto immediato se questa è già in vigore, oppure a decorrere dal momento in cui entra in vigore a norma del presente articolo.

3. Il presente articolo non pregiudica il diritto di qualsiasi parte contraente di chiedere l'applicazione delle procedure di composizione delle controversie stabilite dall'articolo 24 per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, qualora siano stati esauriti tutti gli altri metodi di composizione delle controversie, comprese le procedure previste dal presente articolo.

Articolo 24

Composizione delle controversie

1. Le parti contraenti collaborano nell'intento di prevenire controversie.

2. In caso di controversia tra due o più parti contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione della presente convenzione, dette parti si consultano allo scopo di dirimere, o far dirimere, la controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o altri mezzi pacifici di loro scelta.

3. Ove una controversia tra due o più parti contraenti riguardi una questione di natura tecnica e le parti contraenti siano incapaci di dirimere la controversia, esse possono deferirla ad un collegio di esperti designato secondo le procedure adottate nella prima riunione della Commissione. Il collegio conferisce con le parti contraenti in questione e si adopera per risolvere la controversia rapidamente, senza ricorrere a procedure vincolanti di composizione delle controversie.

4. Qualora la controversia non sia risolta, entro un lasso di tempo ragionevole, attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2 oppure mediante ricorso agli altri mezzi indicati nel presente articolo essa viene deferita, su richiesta di una delle parti, per una decisione vincolante secondo le procedure per la composizione delle controversie previste nella parte XV della convenzione del 1982 oppure, qualora la controversia riguardi uno o più stock transzonali, secondo le procedure stabilite nella parte VIII dell'accordo del 1995. Le relative disposizioni della convenzione del 1982 e dell'accordo del 1995 si applicano a prescindere dal fatto che le parti in causa siano o meno parti contraenti di tali strumenti.

5. La corte, il tribunale o il collegio a cui la controversia è stata deferita in applicazione del presente articolo applica le disposizioni pertinenti della presente convenzione, della convenzione del 1982, dell'accordo del 1995, nonché le norme generalmente accettate per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive e le altre norme di diritto internazionale compatibili con la convenzione del 1982 e con l'accordo del 1995, al fine di assicurare la conservazione degli stock ittici interessati.

Articolo 25

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

1. La presente convenzione è aperta alla firma il 20 aprile 2001, a Windhoek, in Namibia, e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, per dodici mesi a decorrere dalla sua adozione il 20 aprile 2001, da parte di tutti gli Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che hanno partecipato alla conferenza sull'organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale svoltasi il 20 aprile 2001 e di tutti gli Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica le cui navi pescano o hanno pescato nella zona della convenzione risorse ittiche oggetto della presente convenzione nei quattro anni precedenti l'adozione dalla convenzione.

2. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in appresso designato come «il depositario».

Articolo 26

Adesione

1. La presente convenzione rimane aperta all'adesione degli Stati costieri e di tutti gli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica le cui navi pescano nella zona della convenzione le risorse ittiche oggetto della presente convenzione.

2. La presente convenzione è aperta all'adesione delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, escluse le organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parte contraente ai sensi dell'articolo 25 e tra i cui Stati membri rientrano uno o più Stati che abbiano trasferito, integralmente o in parte, le competenze relative alle questioni oggetto della presente convenzione. L'adesione di dette organizzazioni regionali d'integrazione economica è negoziata all'interno della Commissione per quanto concerne le modalità di partecipazione alle attività della Commissione.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. Le adesioni pervenute al depositario prima della data di entrata in vigore della presente convenzione prendono effetto trenta giorni dopo tale data.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del terzo strumento di ratifica, adesione, accettazione o approvazione; almeno uno di questi strumenti dev'essere depositato da uno Stato costiero. Per uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore della presente convenzione quest'ultima entra in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito.

*Articolo 28***Riserve e eccezioni**

Il presente accordo non ammette riserve o eccezioni.

*Articolo 29***Dichiarazioni e affermazioni**

L'articolo 28 non vieta ad uno Stato o ad un'organizzazione regionale d'integrazione economica di fare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente convenzione, dichiarazioni o affermazioni, comunque formulate o denominate, aventi per scopo, tra l'altro, l'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti interni con le disposizioni della presente convenzione, a condizione che tali dichiarazioni o affermazioni non si prefiggano di escludere o di modificare l'effetto giuridico delle disposizioni della presente convenzione nell'applicazione a tale Stato o organizzazione.

*Articolo 30***Relazione con altri accordi**

La presente convenzione non modifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dalla convenzione del 1982 o da altri accordi compatibili con la convenzione del 1982 che non inficino il godimento dei diritti di altre parti contraenti o l'adempimento dei loro obblighi incombenti in virtù della presente convenzione.

*Articolo 31***Rivendicazioni di diritto marittimo**

Nessuna disposizione della presente convenzione costituisce il riconoscimento delle rivendicazioni o della posizione di parti contraenti in merito alla situazione giuridica e all'estensione delle acque e delle zone rivendicate da tali parti contraenti.

*Articolo 32***Emendamenti**

1. Qualsiasi parte contraente può proporre, in qualsiasi momento, emendamenti alla presente convenzione.
2. Qualsiasi progetto di emendamento viene notificato, per iscritto, al segretario esecutivo almeno novanta giorni prima della riunione durante la quale s'intende esaminarlo. Il segretario esecutivo lo trasmette immediatamente a tutte le parti contraenti. I progetti di emendamento della convenzione sono esaminati durante la riunione annuale della Commissione, tranne qualora la maggioranza delle parti contraenti chieda una riunione speciale per discutere del progetto di emendamento. Una riunione speciale dev'essere indetta con almeno novanta giorni di anticipo.

3. Il testo degli emendamenti adottati dalla Commissione è trasmesso immediatamente dal segretario esecutivo a tutte le parti contraenti.

4. Un emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione e approvazione di tutte le parti contraenti.

*Articolo 33***Denuncia**

1. Una parte contraente può, mediante notifica scritta indirizzata al depositario, denunciare la presente convenzione e indicarne le ragioni. La mancata indicazione delle ragioni non inficia la validità della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica da parte del depositario, a meno che questa non specifichi una data successiva.

2. La denuncia della presente convenzione lascia impregiudicati gli obblighi finanziari della parte contraente interessata derivanti dalla presente convenzione e assunti prima che la denuncia prenda effetto.

*Articolo 34***Registrazione**

1. Il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è il depositario della presente convenzione e di eventuali emendamenti o revisioni. Egli provvede a:

- a) inviare copie certificate conformi della presente convenzione ad ogni firmatario della convenzione e a tutte le parti contraenti;
- b) far registrare la presente convenzione, al momento della sua entrata in vigore, presso il segretario generale delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della carta delle Nazioni Unite;
- c) informare ogni firmatario della presente convenzione e tutte le parti contraenti in merito a:
 - i) gli strumenti di ratifica, di adesione, di accettazione e approvazione depositati conformemente agli articoli 25 e 26 rispettivamente;
 - ii) la data di entrata in vigore della convenzione conformemente all'articolo 27;
 - iii) l'entrata in vigore degli emendamenti della presente convenzione conformemente all'articolo 32;
 - iv) le denunce della presente convenzione conformemente all'articolo 33.

2. Nell'espletare le sue funzioni il depositario si serve dell'inglese quale lingua di comunicazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 2001
che rende accessibili al pubblico talune categorie di documenti del Consiglio

(2001/320/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3,

visto il proprio regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La trasparenza costituisce un principio essenziale per il funzionamento delle istituzioni della Comunità. L'accesso del pubblico ai documenti è uno degli strumenti di cui avvalersi per applicare tale principio.
- (2) A norma dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato, dovrebbe essere garantito un maggiore accesso del pubblico ai documenti riguardanti le attività legislative del Consiglio.
- (3) La terza relazione del segretario generale del Consiglio sull'attuazione della decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio⁽¹⁾, indica un aumento sostanziale del numero di richieste di accesso ai documenti. Da tale relazione risulta inoltre che il registro pubblico dei documenti del Consiglio accessibile via Internet costituisce uno strumento prezioso al fine di individuare i documenti del Consiglio e facilitare l'accesso ai medesimi.
- (4) Allo scopo di accrescere ulteriormente la trasparenza delle attività del Consiglio, occorrerebbe rendere accessibile al pubblico via Internet il maggior numero possibile di documenti del Consiglio. Come chiesto dal Consiglio, la suddetta terza relazione contiene suggerimenti a tal fine.
- (5) La presente decisione non pregiudica l'applicazione della decisione 93/731/CE, né il contenuto dell'atto relativo ai principi generali e alle limitazioni applicabili al diritto di accesso ai documenti, che dovrà essere adottato a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato,

DECIDE :

Articolo 1

Ambito d'applicazione e disposizioni generali

1. La presente decisione si applica a tutti i documenti del Consiglio, purché non classificati.

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

2. Uno Stato membro può chiedere al segretariato generale di non rendere pubblico ai sensi della presente decisione un documento proveniente da tale Stato senza il suo previo accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- «documento legislativo», qualsiasi documento riguardante l'esame e l'adozione di un atto legislativo ai sensi dell'articolo 7 del regolamento interno del Consiglio,
- «diffusione», la distribuzione della versione finale di un documento ai membri del Consiglio, ai loro rappresentanti o ai loro delegati.

Articolo 3

Norme generali

1. Il segretariato generale rende accessibili al pubblico i seguenti documenti non appena diffusi:

- a) documenti di cui né il Consiglio né uno Stato membro è l'autore, che sono stati resi accessibili al pubblico dall'autore o con l'accordo di questi;
- b) ordine del giorno provvisorio di sessioni delle varie formazioni del Consiglio;
- c) testi adottati dal Consiglio e destinati alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Purché non siano chiaramente coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4 della decisione 93/731/CE, il segretariato generale può inoltre rendere accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

- a) ordine del giorno provvisorio di comitati e gruppi di lavoro;
- b) note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno ad uno dei suoi organi preparatori, che non riflettono posizioni individuali delle delegazioni, esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

*Articolo 4***Norme specifiche per i documenti legislativi**

1. Oltre ai documenti menzionati all'articolo 3, il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti legislativi:

- a) note di trasmissione e copie/traduzioni di lettere riguardanti atti legislativi trasmessi al Consiglio da altre istituzioni o organi dell'Unione europea o, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, da uno Stato membro;
- b) note sottoposte al Coreper e/o al Consiglio per approvazione (note punti «I/A» e punti «A»), nonché il progetto di atti legislativi cui esse fanno riferimento;
- c) decisioni adottate dal Consiglio nel corso della procedura di cui all'articolo 251 del trattato e testi allegati approvati dal comitato di conciliazione.

2. Dopo l'adozione di una delle decisioni di cui al paragrafo 1, lettera c), o l'adozione definitiva dell'atto di cui trattasi, il segretariato generale rende accessibili al pubblico i documenti legislativi riguardanti tale atto elaborati prima della presente decisione e che non sono coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 93/731/CE, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanza-

mento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori («risultati dei lavori»), esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

A richiesta di uno Stato membro, i documenti che rientrano nel primo comma e che riflettono la posizione individuale di tale Stato membro in sede di Consiglio non sono resi accessibili al pubblico ai sensi della presente decisione.

*Articolo 5***Disposizioni finali**

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa ha effetto a decorrere dal 1° maggio 2001.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH
